

Bruxelles, 28 gennaio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0368 (NLE)**

**13911/1/20
REV 1**

UK 111

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 834 final/2
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE sulla posizione dell'Unione in merito al progetto di decisione del comitato misto sulla determinazione delle merci non a rischio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 834 final/2.

All.: COM(2020) 834 final/2



Bruxelles, 27.1.2021
COM(2020) 834 final/2

2020/0368 (NLE)

COM(2020) 834 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE sulla posizione dell'Unione in merito al progetto di decisione del comitato misto sulla determinazione delle merci non a rischio

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio approvi la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") in merito a una decisione del comitato misto che stabilisce le condizioni alle quali le merci non sono considerate oggetto di trasformazione commerciale in Irlanda del Nord, nonché le condizioni alle quali le merci trasportate in Irlanda del Nord non sono considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (di seguito: il "protocollo") stabilisce il regime applicabile ai dazi doganali per le merci trasportate in Irlanda del Nord:

- per le merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito: non sono imposti dazi doganali, salvo se vi è il rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione;
- per le merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da paesi terzi diversi dal Regno Unito: sono imposti i dazi doganali applicabili nel Regno Unito, salvo se vi è il rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, la merce trasportata in Irlanda del Nord è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione salvo se è accertato che essa:

- non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord; e
- soddisfa i criteri stabiliti dal comitato misto per determinare la merce non a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.

L'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo prevede che il comitato misto stabilisce, mediante decisione, le condizioni in base alle quali uno di tali requisiti, che deve essere rispettato per considerare le merci non a rischio di essere trasferite dall'Irlanda del Nord nell'Unione, è soddisfatto.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Condizioni per considerare le merci come "non a rischio" di trasferimento nell'Unione

Le merci trasportate in Irlanda del Nord possono essere considerate "non a rischio" di essere successivamente trasferite nell'Unione se:

- non vi sono incentivi economici, risultanti dalla differenza tariffaria applicabile, a effettuare un successivo spostamento nell'Unione attraverso l'Irlanda del Nord, il che significa che:
 - per le merci provenienti dalla Gran Bretagna: la tariffa doganale è pari a zero;
 - per le merci provenienti da altri paesi terzi: la tariffa UE è pari o inferiore alla tariffa del Regno Unito;

o se è altrimenti garantito che il rischio di trasferimento delle merci nell'UE è ridotto al minimo, in particolare perché l'importatore è riconosciuto come operatore commerciale che vende solo a consumatori finali in Irlanda del Nord ("Trusted Trader Scheme" - sistema di operatori fidati) L'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo mediante un sistema di operatori fidati richiede un monitoraggio particolarmente diligente da parte dell'Unione. Per consentire all'Unione di intervenire qualora tali sistemi non diano prova di sufficiente solidità, la decisione del comitato misto prevede garanzie procedurali che consentono di porre fine al metodo ivi previsto (clausola di caducità).

4. BASE GIURIDICA

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

La decisione che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti a norma dell'articolo 166 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché la decisione del comitato misto riguarda l'attuazione di disposizioni sostanziali del protocollo, è opportuno pubblicarla nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE sulla posizione dell'Unione in merito al progetto di decisione del comitato misto sulla determinazione delle merci non a rischio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo [218, paragrafo 9],

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("l'accordo di recesso") è stato concluso a nome dell'Unione con decisione (UE) 2020/135¹ del Consiglio del 30 gennaio 2020 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) L'articolo 166 dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall'accordo. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo di recesso ("protocollo") costituisce parte integrante di tale accordo.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo prevede l'applicazione dei dazi doganali applicabili ai sensi del diritto dell'Unione alle merci trasportate in Irlanda del Nord che sono considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione. Le merci non a rischio non sono soggette ai dazi doganali oppure sono soggette ai dazi doganali applicabili nel Regno Unito.
- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, tutte le merci trasportate in Irlanda del Nord sono considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione. Per poter essere considerate "non a rischio" secondo questa definizione, le merci trasportate in Irlanda del Nord non devono subire trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord e devono soddisfare i criteri stabiliti in una decisione del comitato misto.
- (5) I criteri in base ai quali le merci non sono oggetto di trasformazione commerciale dovrebbero inoltre rispettare il fatto che, a norma dell'articolo 6 del protocollo, l'Irlanda del Nord fa parte del territorio doganale del Regno Unito e dovrebbero rispecchiare l'impegno delle parti del protocollo a che la sua attuazione incida il meno possibile sulla vita quotidiana delle comunità dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord.
- (6) Le merci trasportate in Irlanda del Nord possono essere considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione se la differenza tariffaria è pari a zero o se è altrimenti garantito che gli operatori economici non sono incentivati a spedire merci in Irlanda del Nord unicamente sulla base della tariffa doganale applicabile.

¹ GUL 29 del 31.1.2020, pag. 1.

(7) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo di recesso in merito a una decisione da adottare a norma dell'articolo 12 del protocollo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*